

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2138 DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2019

recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo a detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva assimila l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa, alle prestazioni di servizi a titolo oneroso.
- (2) La decisione 2007/441/CE del Consiglio ⁽²⁾ autorizza l'Italia a limitare al 40 % il diritto di cui all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE di detrarre l'IVA nel caso di spese relative a veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Nel caso dei veicoli cui si applica tale limite del 40 %, l'Italia è tenuta a dispensare i soggetti passivi dall'assimilare l'uso privato a una prestazione di servizi a titolo oneroso in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE. La decisione 2007/441/CE, prorogata a più riprese, scade il 31 dicembre 2019.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 12 aprile 2019 l'Italia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare le misure di deroga autorizzate dalla decisione 2007/441/CE («misure di deroga») per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2022.
- (4) Con lettera del 13 maggio 2019 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la domanda presentata dall'Italia. Con lettera del 14 maggio 2019 la Commissione ha comunicato all'Italia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per la valutazione della domanda.
- (5) Unitamente alla domanda, l'Italia ha presentato alla Commissione, a norma dell'articolo 6, secondo comma, della decisione 2007/441/CE, una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell'IVA. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'Italia ritiene che la percentuale del 40 % continui a essere giustificata. L'Italia sostiene inoltre che la sospensione dell'obbligo di dichiarare l'IVA sull'uso privato di un veicolo a motore soggetto al limite del 40 % è ancora necessaria per garantire la completezza e la coerenza della misura. Secondo l'Italia, ciò eviterebbe la doppia imposizione. L'Italia sostiene altresì che tali misure di deroga sono giustificate dall'esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell'IVA e di evitare l'evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.
- (6) Una proroga delle misure di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l'efficacia delle stesse e l'adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare l'Italia a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2022.

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, che autorizza la Repubblica italiana ad introdurre misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 33).

